

Città di Rionero in Vulture

(PROVINCIA DI POTENZA)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE – CITTA' PER LA PACE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n°91 del 20.12.2007

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: FINALITA'

ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 6: LUMINARIE

ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 9: MARCIAPIEDI E PORTICI

ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

ART.12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

ART.13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART.14: SGOMBERO NEVE

ART.15: RAMI E SIEPI

ART.16: PULIZIA FOSSATI

ART.17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

ART.18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

ART.19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART.20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART.21: OGGETTI MOBILI

ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO

ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART.24: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI

ART.25: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

ART.26: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ART.27: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART.28: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE"
PER ALLONTANARE I VOLATILI

ART.29: DEPOSITI ESTERNI

ART.30: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

TITOLO 5: ANIMALI

ART. 31 - PROFILI ISTITUZIONALI.

ART. 32 - VALORI ETICI E CULTURALI.

ART. 33 - COMPETENZE DEL SINDACO.

ART. 34 - TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 35 - DEFINIZIONI.

ART. 36 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 37 - ESCLUSIONI.

ART. 38 - DETENZIONE DI ANIMALI.

ART. 39 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.

ART. 40- CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA
AUTOCTONA

ART. 41 - ABBANDONO DI ANIMALI.

ART. 42 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI.

ART. 43 - ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI
TRAFFICO, BARRIERE ANTIATTRAVERSAMENTO, SOTTOPASSAGGI E
CARTELLONISTICA

ART. 44 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO.

ART. 45 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON CUCCIOLI O ANIMALI NON
IN BUONO STATO DI SALUTE O MALTRATTATI

ART. 46 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE
OMAGGIO.

ART. 47 - ESPOSIZIONE DI ANIMALI

ART. 48 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI.

ART. 49 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA.

ART. 50 - DIMENSIONI DEI RECINTI.

ART. 51 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE.

ART. 52 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

ART. 53 ACCESSO DEGLI ANIMALI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 54 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI.

ART. 55 - DEFINIZIONE TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO.

ART. 56 - PROPRIETÀ DEI GATTI LIBERI.

ART. 57 - COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA.

ART. 58 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE
GATTAI/E.

ART. 59 - COLONIE FELINE.

ART. 60 - ALIMENTAZIONE DEI GATTI.

ART. 61 - DETENZIONE DI VOLATILI.
ART. 62 - DIMENSIONI DELLE GABBIE.
ART. 63 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE.
ART. 64 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI.
ART. 65 - INUMAZIONE DI ANIMALI
ART. 66 – SANZIONI
ART. 67 - VIGILANZA

TITOLO 6: VARIE

ART. 68 TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
ART.69: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART.70: ACCATTONAGGIO
ART.71: ARTISTI DI STRADA
ART.72: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.73: BAGNI
ART.74: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 7: SANZIONI

ART.75: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 8: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.76: ABROGAZIONI DI NORME
ART.77: ENTRATA IN VIGORE
ART.78: NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, i comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale .

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
 - 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
 - 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.
- L'obbligo può essere eseguito anche con la rimozione forzata.

Art. 6 : Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Servizio comunale competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 300 a € 1.500 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi entro 5 (cinque) giorni dall'accertamento. L'obbligo può essere eseguito anche con la rimozione forzata.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 : Suolo pubblico ed atti vietati

DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1) Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

2) E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale.

3) Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al I° comma, occorre anche il consenso del proprietario o titolare del diritto reale.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1) Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

2) Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, nonché da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;

b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;

c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato ed alla sua dotazione di verde, al termine dell'occupazione.

OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI SUOLO PUBBLICO

1) Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

2) Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

3) Le occupazioni di piazze, marciapiedi, delle aree e degli spazi pubblici, delle aree private ad uso pubblico e di quelle soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge devono avvenire nel rispetto dei criteri sotto indicati, calcolati in base alle particolari caratteristiche geometriche della strada. Più specificamente, a condizione che non si determini intralcio alla circolazione, nei centri abitati l'occupazione dei marciapiedi da parte di dehors, espositori o altre installazioni, potrà essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 120 cm. Le suddette limitazioni, sempre ai sensi del citato art. 20 C.d.S., non potranno valere nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada; in tal caso infatti sarà ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. Per zona adeguata dovrà intendersi quella che consente il passaggio dei mezzi di locomozione dei disabili.

OCCUPAZIONI DA PARTE DEI TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE

1) Le occupazioni con tavoli e sedie, banchi, pedane o altre attrezzature di servizio di tipo precario, potranno avvenire solo sull'area prospiciente i locali dei pubblici esercizi dei richiedenti, salvaguardando i clienti seduti ai tavoli e i pedoni in transito dal traffico veicolare con protezioni, fioriere, siepi di sempre verde, nuove strutture di arredo, ecc., di altezza massima di mt. 1,50, poste a margine del marciapiede in rilievo. Tali strutture dovranno essere autorizzate anche se su suolo privato per meglio armonizzare l'arredo urbano.

2) Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista. Qualora venga revocato l'assenso da parte dell'avente diritto si procederà a revocare il titolo autorizzativo a decorrere dal 90° giorno successivo a quello in cui la revoca è stata portata a conoscenza dell'amministrazione comunale;

3) Sono ammesse le occupazioni con ombrelloni (definiti quali strutture portanti con copertura in tela forniti di un solo punto di appoggio al suolo), i quali devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo ed in ogni caso le coperture non dovranno mai

compromettere la visibilità pedonale e/o veicolare. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante l'orario di chiusura dell'attività.

OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- 1) Le occupazioni finalizzate all'esposizione delle merci con espositori, vetrinette, bacheche o altre attrezzature di servizio di tipo mobile e precario potranno avvenire solo sull'area prospiciente le attività dei richiedenti ad una distanza non superiore a cm. 200 dai muri perimetrali (anche in presenza di porticati ed aree privati), per una larghezza massima di cm. 80 ed una altezza di cm 150. Per particolari strutture espositive quali quelle per: occhiali, cinture e borse che non superino l'ingombro massimo in circonferenza di cm. 100, è ammessa deroga e l'altezza massima sarà di cm. 180. Comunque, la superficie massima occupabile, sarà calcolata sulla lunghezza della vetrina prospiciente la Via oggetto della richiesta moltiplicata per cm 80;
- 2) I prodotti alimentari posti in vendita dagli esercizi commerciali potranno essere esposti, salvo altre autorizzazioni, solo ad un'altezza minima di cm. 70, su idonee strutture che consentano il perfetto stato di conservazione ed igiene poste in aderenza all'edificio per una profondità massima di cm. 150;
- 3) La merce dovrà essere esposta in apposite attrezzature e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, alla segnaletica, alle tende e sui muri del manufatto;
- 4) Durante le ore di chiusura o della pausa pomeridiana, la merce e/o le attrezzature per l'esposizione, se rimovibili, devono essere ritirate all'interno delle rispettive attività.

OCCUPAZIONI DA PARTE DI TITOLARI DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CICLI, MOTOCICLI E SIMILI

- 1) Le occupazioni finalizzate all'esposizione di biciclette, ciclo carrozzelle e qualsiasi altra tipologia di veicolo circolante su strada potranno avvenire solo sull'area pubblica prospiciente i locali degli esercizi dei richiedenti, ad una distanza non superiore a cm 200 dai muri o comunque dal punto più esterno della struttura portante dell'edificio. E' altresì consentita la collocazione di dette attrezzature sulla sede stradale, dove la stessa lo consente, per un'area di mq. 6 da individuarsi e segnalare con apposite strisce in elastoplastica di colore giallo da apporre agli angoli che delimitano la superficie concessa per cm 20 per lato a spese del richiedente.

OCCUPAZIONI CON APPARECCHI DA GIOCO E TRATTENIMENTO

- 1) Qualora consentita ai sensi delle normative vigenti, è ammessa l'esposizione degli apparecchi da gioco e trattenimento (ad esclusione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del Tulp) rasenti al muro dello stabile, per una profondità massima di cm. 200, purché rimangano liberi cm. 200 per il transito pedonale, per un'altezza massima di cm. 210; se l'altezza dell'apparecchio da gioco e trattenimento

è superiore a cm. 150, dovrà essere rispettata una distanza rispetto all'attività confinante pari a cm. 150.

ALTRE OCCUPAZIONI

1) Sono consentite le occupazioni con oggetti ornamentali facilmente rimovibili, bilance pesapersona e simili purché avvengano in aderenza agli edifici e non superino la superficie di mq 0,5. Per tali occupazioni non è richiesta autorizzazione, ma è obbligatoria la comunicazione completa di descrizione e planimetria. Su tali oggetti non è consentita alcuna forma di pubblicità diretta o indiretta.

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Le istanze di autorizzazione, regolarizzazione o rinnovo delle occupazioni sono presentate all'ufficio protocollo del comune e devono essere corredate da un bozzetto grafico in duplice copia ove è rappresentata la superficie che si intende occupare, eventuali atti di assenso da parte di altri soggetti interessati, disegno o foto dei mezzi utilizzati per l'occupazione.

2) L'ufficio competente provvede all'acquisizione dei pareri da parte degli altri uffici dell'amministrazione comunale ed in caso di esito favorevole dell'istruttoria, né da comunicazione all'interessato ai fini del pagamento del canone di occupazione, qualora dovuto.

3) Prima del rilascio dell'autorizzazione deve essere pagato il canone concessorio. Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi, secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada.

4) Per le occupazioni che avvengono su suoli di proprietà privata ad uso pubblico possono essere concesse deroghe ai criteri sopraindicati, qualora emergano particolari situazioni limitative dell'attività economica e non vi sia pregiudizio verso terzi.

5) I concessionari hanno l'obbligo di esibire, a richiesta delle forze di polizia, l'atto di concessione o autorizzazione.

6) Le occupazioni preesistenti ed in contrasto con il presente Regolamento dovranno essere regolarizzate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero rimosse.

7) La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti nel territorio comunale sono incaricati di curare l'osservanza del presente Regolamento.

8) Le violazioni al presente articolo sono sanzionate dal Codice della Strada.

9) Le occupazioni abusive del suolo pubblico, ovvero non regolarizzate entro i termini indicati dall'autorità amministrativa, sono rimosse, previa diffida, a spese del trasgressore.

10) Qualora non sia possibile individuare il soggetto trasgressore, l'autorità amministrativa provvederà in ogni caso a rimuovere l'opera abusiva addebitando le spese al proprietario del suolo che non provi di aver impedito la collocazione abusiva.

11) Tutte le autorizzazioni all'occupazione sono rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.

DIVIETI

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed espurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da €13,00 a €78,00.

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali dal Regolamento comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14 : Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi con l'esecuzione in danno.

Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dal Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €13,00 a €78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 21 : Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 23,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione,

dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 26 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27 : Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla

collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00 .

Art. 28 : Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 29 : Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 31 - Profili istituzionali.

- 1) Il Comune di Rionero in Vulture, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
- 2) Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
- 3) La città di Rionero in Vulture, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
- 4) Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
- 5) Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 32 - Valori etici e culturali.

- 1) Il Comune di Rionero in Vulture, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art. 33 - Competenze del Sindaco.

- 1) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
- 2) In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- 3) Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
- 4) Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 34 - Tutela degli animali.

- 1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2) Il Comune, in base alla L. 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3) Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 4) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 35 - Definizioni

- 1) La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- 2) La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 36 - Ambito di applicazione.

- 1) Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Rionero in Vulture.
- 2) Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 37- Esclusioni.

- 1) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art.38 - Detenzione di animali.

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- 2) Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 3) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
- 4) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 5) E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 39 - Maltrattamento di animali

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 2) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3) E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 4) E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 5) E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- 6) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 7) E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

8) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9) Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

10) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

11) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 40 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1) E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2) In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 41 - Abbandono di animali.

1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2) E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 42 - Avvelenamento di animali.

1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2) I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di

animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3) Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 43 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1) Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.

2) In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

3) Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

4) La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 44 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1) E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Rionero in Vulture.

2) L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

3) Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4) Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

5) Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 45 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

2) Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale.

Art. 46 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2) La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

3) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 47 - Esposizione di animali.

1) E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).

2) Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

3) L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 33 del presente regolamento.

4) Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 33 relativo alle dimensioni delle gabbie.

5) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 48 - Attività motoria e rapporti sociali.

1) Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2) I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3) I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 21.

Art. 49 - Divieto di detenzione a catena.

1) E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 50 - Dimensioni dei recinti.

1) Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 51 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

2) E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3) E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 52 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 53 - Accesso negli esercizi pubblici.

1) I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi

pubblici situati nel territorio del Comune di Rionero in Vulture salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.

2) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3) Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 54- Obbligo di raccolta degli escrementi.

1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2) L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

3) I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

Art. 55 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1) Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 56 - Proprietà dei gatti liberi.

1) I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 57 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.

1) L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2) La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 58 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

- 1) Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
- 2) Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
- 3) L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 59- Colonie feline.

- 1) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Rionero in Vulture che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
- 2) Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 3) Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria n° 1 di Venosa ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 60 - Alimentazione dei gatti.

- 1) I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- 2) I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 61 - Detenzione di volatili.

- 1) I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- 2) Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 62 - Dimensioni delle gabbie.

1) Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 63 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1) Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 64 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1) Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2) E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 65 - Inumazione di animali.

1) E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 66 – Sanzioni del Titolo V.

1) Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente titolo del Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 38, 39, 40, 41, 42 (comma 1), 47, 48, 49, 50, e 61 (comma 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 171,98) a (Euro 516,45).

b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 42(comma 2), 60(comma 1), 62 e 64, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 129,11 a Euro 387,34.

c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 44, 45, 46 e 53 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,46 a Euro 232,40.

d) Per le inosservanze agli articoli 51 (comma 2), 53 (comma 2), 60 (comma 2), 61 (comma 1) e 34, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 12,91 a Euro 38,73.

e) Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 54, primo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 40 a Euro 75. Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 54, terzo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 12 a Euro 40.

Art. 67 – Vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Titolo V.

1) Sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui al presente titolo del Regolamento gli appartenenti alle Forze dell'ordine, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie.

TITOLO 6 : VARIE

Art. 68 : Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 69 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuata su aree

pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00.

7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 70 : Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 71 : Artisti di strada

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

Art. 72 : Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 73 : Bagni

1) Il divieto di balneazione nel Lago Grande di Monticchio è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i laghetti artificiali.

3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 74 : Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7 : SANZIONI

Art. 75 : Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 8 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76: Abrogazioni di norme

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali, regolamentari e non, con esso contrastanti e/o incompatibili ovvero concernenti materie organicamente disciplinate dal medesimo.

Art. 77 : Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 78 : Norma finale

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Città di Rionero in Vulture

(PROVINCIA DI POTENZA)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE – CITTA' PER LA PACE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n°91 del 20.12.2007

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: FINALITA'

ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 6: LUMINARIE

ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 9: MARCIAPIEDI E PORTICI

ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

ART.12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

ART.13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART.14: SGOMBERO NEVE

ART.15: RAMI E SIEPI

ART.16: PULIZIA FOSSATI

ART.17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

ART.18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

ART.19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART.20: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART.21: OGGETTI MOBILI

ART.22: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO

ART.23: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART.24: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI

ART.25: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

ART.26: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ART.27: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART.28: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE"
PER ALLONTANARE I VOLATILI

ART.29: DEPOSITI ESTERNI

ART.30: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

TITOLO 5: ANIMALI

ART. 31 - PROFILI ISTITUZIONALI.

ART. 32 - VALORI ETICI E CULTURALI.

ART. 33 - COMPETENZE DEL SINDACO.

ART. 34 - TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 35 - DEFINIZIONI.

ART. 36 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 37 - ESCLUSIONI.

ART. 38 - DETENZIONE DI ANIMALI.

ART. 39 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.

ART. 40- CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA
AUTOCTONA

ART. 41 - ABBANDONO DI ANIMALI.

ART. 42 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI.

ART. 43 - ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI, RALLENTATORI DI
TRAFFICO, BARRIERE ANTIATTRAVERSAMENTO, SOTTOPASSAGGI E
CARTELLONISTICA

ART. 44 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO.

ART. 45 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON CUCCIOLI O ANIMALI NON
IN BUONO STATO DI SALUTE O MALTRATTATI

ART. 46 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE
OMAGGIO.

ART. 47 - ESPOSIZIONE DI ANIMALI

ART. 48 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI.

ART. 49 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA.

ART. 50 - DIMENSIONI DEI RECINTI.

ART. 51 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE.

ART. 52 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

ART. 53 ACCESSO DEGLI ANIMALI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 54 - OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI.

ART. 55 - DEFINIZIONE TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO.

ART. 56 - PROPRIETÀ DEI GATTI LIBERI.

ART. 57 - COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA.

ART. 58 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE
GATTAI/E.

ART. 59 - COLONIE FELINE.

ART. 60 - ALIMENTAZIONE DEI GATTI.

ART. 61 - DETENZIONE DI VOLATILI.
ART. 62 - DIMENSIONI DELLE GABBIE.
ART. 63 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE.
ART. 64 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI.
ART. 65 - INUMAZIONE DI ANIMALI
ART. 66 – SANZIONI
ART. 67 - VIGILANZA

TITOLO 6: VARIE

ART. 68 TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
ART.69: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
ART.70: ACCATTONAGGIO
ART.71: ARTISTI DI STRADA
ART.72: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.73: BAGNI
ART.74: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 7: SANZIONI

ART.75: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 8: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.76: ABROGAZIONI DI NORME
ART.77: ENTRATA IN VIGORE
ART.78: NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, i comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale .

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
 - 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
 - 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.
- L'obbligo può essere eseguito anche con la rimozione forzata.

Art. 6 : Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Servizio comunale competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 300 a € 1.500 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi entro 5 (cinque) giorni dall'accertamento. L'obbligo può essere eseguito anche con la rimozione forzata.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 : Suolo pubblico ed atti vietati

DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1) Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

2) E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale.

3) Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al I° comma, occorre anche il consenso del proprietario o titolare del diritto reale.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1) Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

2) Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, nonché da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;

b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;

c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato ed alla sua dotazione di verde, al termine dell'occupazione.

OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI SUOLO PUBBLICO

1) Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

2) Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

3) Le occupazioni di piazze, marciapiedi, delle aree e degli spazi pubblici, delle aree private ad uso pubblico e di quelle soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge devono avvenire nel rispetto dei criteri sotto indicati, calcolati in base alle particolari caratteristiche geometriche della strada. Più specificamente, a condizione che non si determini intralcio alla circolazione, nei centri abitati l'occupazione dei marciapiedi da parte di dehors, espositori o altre installazioni, potrà essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 120 cm. Le suddette limitazioni, sempre ai sensi del citato art. 20 C.d.S., non potranno valere nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada; in tal caso infatti sarà ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. Per zona adeguata dovrà intendersi quella che consente il passaggio dei mezzi di locomozione dei disabili.

OCCUPAZIONI DA PARTE DEI TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE

1) Le occupazioni con tavoli e sedie, banchi, pedane o altre attrezzature di servizio di tipo precario, potranno avvenire solo sull'area prospiciente i locali dei pubblici esercizi dei richiedenti, salvaguardando i clienti seduti ai tavoli e i pedoni in transito dal traffico veicolare con protezioni, fioriere, siepi di sempre verde, nuove strutture di arredo, ecc., di altezza massima di mt. 1,50, poste a margine del marciapiede in rilievo. Tali strutture dovranno essere autorizzate anche se su suolo privato per meglio armonizzare l'arredo urbano.

2) Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista. Qualora venga revocato l'assenso da parte dell'avente diritto si procederà a revocare il titolo autorizzativo a decorrere dal 90° giorno successivo a quello in cui la revoca è stata portata a conoscenza dell'amministrazione comunale;

3) Sono ammesse le occupazioni con ombrelloni (definiti quali strutture portanti con copertura in tela forniti di un solo punto di appoggio al suolo), i quali devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo ed in ogni caso le coperture non dovranno mai

compromettere la visibilità pedonale e/o veicolare. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante l'orario di chiusura dell'attività.

OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- 1) Le occupazioni finalizzate all'esposizione delle merci con espositori, vetrinette, bacheche o altre attrezzature di servizio di tipo mobile e precario potranno avvenire solo sull'area prospiciente le attività dei richiedenti ad una distanza non superiore a cm. 200 dai muri perimetrali (anche in presenza di porticati ed aree privati), per una larghezza massima di cm. 80 ed una altezza di cm 150. Per particolari strutture espositive quali quelle per: occhiali, cinture e borse che non superino l'ingombro massimo in circonferenza di cm. 100, è ammessa deroga e l'altezza massima sarà di cm. 180. Comunque, la superficie massima occupabile, sarà calcolata sulla lunghezza della vetrina prospiciente la Via oggetto della richiesta moltiplicata per cm 80;
- 2) I prodotti alimentari posti in vendita dagli esercizi commerciali potranno essere esposti, salvo altre autorizzazioni, solo ad un'altezza minima di cm. 70, su idonee strutture che consentano il perfetto stato di conservazione ed igiene poste in aderenza all'edificio per una profondità massima di cm. 150;
- 3) La merce dovrà essere esposta in apposite attrezzature e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, alla segnaletica, alle tende e sui muri del manufatto;
- 4) Durante le ore di chiusura o della pausa pomeridiana, la merce e/o le attrezzature per l'esposizione, se rimovibili, devono essere ritirate all'interno delle rispettive attività.

OCCUPAZIONI DA PARTE DI TITOLARI DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CICLI, MOTOCICLI E SIMILI

- 1) Le occupazioni finalizzate all'esposizione di biciclette, ciclo carrozzelle e qualsiasi altra tipologia di veicolo circolante su strada potranno avvenire solo sull'area pubblica prospiciente i locali degli esercizi dei richiedenti, ad una distanza non superiore a cm 200 dai muri o comunque dal punto più esterno della struttura portante dell'edificio. E' altresì consentita la collocazione di dette attrezzature sulla sede stradale, dove la stessa lo consente, per un'area di mq. 6 da individuarsi e segnalare con apposite strisce in elastoplastica di colore giallo da apporre agli angoli che delimitano la superficie concessa per cm 20 per lato a spese del richiedente.

OCCUPAZIONI CON APPARECCHI DA GIOCO E TRATTENIMENTO

- 1) Qualora consentita ai sensi delle normative vigenti, è ammessa l'esposizione degli apparecchi da gioco e trattenimento (ad esclusione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del Tulp) rasenti al muro dello stabile, per una profondità massima di cm. 200, purché rimangano liberi cm. 200 per il transito pedonale, per un'altezza massima di cm. 210; se l'altezza dell'apparecchio da gioco e trattenimento

è superiore a cm. 150, dovrà essere rispettata una distanza rispetto all'attività confinante pari a cm. 150.

ALTRE OCCUPAZIONI

1) Sono consentite le occupazioni con oggetti ornamentali facilmente rimovibili, bilance pesapersona e simili purché avvengano in aderenza agli edifici e non superino la superficie di mq 0,5. Per tali occupazioni non è richiesta autorizzazione, ma è obbligatoria la comunicazione completa di descrizione e planimetria. Su tali oggetti non è consentita alcuna forma di pubblicità diretta o indiretta.

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Le istanze di autorizzazione, regolarizzazione o rinnovo delle occupazioni sono presentate all'ufficio protocollo del comune e devono essere corredate da un bozzetto grafico in duplice copia ove è rappresentata la superficie che si intende occupare, eventuali atti di assenso da parte di altri soggetti interessati, disegno o foto dei mezzi utilizzati per l'occupazione.

2) L'ufficio competente provvede all'acquisizione dei pareri da parte degli altri uffici dell'amministrazione comunale ed in caso di esito favorevole dell'istruttoria, né da comunicazione all'interessato ai fini del pagamento del canone di occupazione, qualora dovuto.

3) Prima del rilascio dell'autorizzazione deve essere pagato il canone concessorio. Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi, secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada.

4) Per le occupazioni che avvengono su suoli di proprietà privata ad uso pubblico possono essere concesse deroghe ai criteri sopraindicati, qualora emergano particolari situazioni limitative dell'attività economica e non vi sia pregiudizio verso terzi.

5) I concessionari hanno l'obbligo di esibire, a richiesta delle forze di polizia, l'atto di concessione o autorizzazione.

6) Le occupazioni preesistenti ed in contrasto con il presente Regolamento dovranno essere regolarizzate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero rimosse.

7) La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti nel territorio comunale sono incaricati di curare l'osservanza del presente Regolamento.

8) Le violazioni al presente articolo sono sanzionate dal Codice della Strada.

9) Le occupazioni abusive del suolo pubblico, ovvero non regolarizzate entro i termini indicati dall'autorità amministrativa, sono rimosse, previa diffida, a spese del trasgressore.

10) Qualora non sia possibile individuare il soggetto trasgressore, l'autorità amministrativa provvederà in ogni caso a rimuovere l'opera abusiva addebitando le spese al proprietario del suolo che non provi di aver impedito la collocazione abusiva.

11) Tutte le autorizzazioni all'occupazione sono rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.

DIVIETI

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed espurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da €13,00 a €78,00.

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali dal Regolamento comunale dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 14 : Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi con l'esecuzione in danno.

Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dal Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €13,00 a €78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 21 : Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 23,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione,

dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 26 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27 : Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla

collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00 .

Art. 28 : Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 29 : Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 31 - Profili istituzionali.

- 1) Il Comune di Rionero in Vulture, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
- 2) Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
- 3) La città di Rionero in Vulture, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
- 4) Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
- 5) Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 32 - Valori etici e culturali.

- 1) Il Comune di Rionero in Vulture, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art. 33 - Competenze del Sindaco.

- 1) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
- 2) In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- 3) Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
- 4) Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 34 - Tutela degli animali.

- 1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2) Il Comune, in base alla L. 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3) Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 4) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 35 - Definizioni

- 1) La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- 2) La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 36 - Ambito di applicazione.

- 1) Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Rionero in Vulture.
- 2) Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 37- Esclusioni.

- 1) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art.38 - Detenzione di animali.

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- 2) Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 3) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
- 4) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 5) E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 39 - Maltrattamento di animali

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 2) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3) E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 4) E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 5) E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- 6) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 7) E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

8) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9) Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

10) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

11) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 40 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1) E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2) In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 41 - Abbandono di animali.

1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2) E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 42 - Avvelenamento di animali.

1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2) I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di

animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3) Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 43 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1) Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.

2) In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

3) Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

4) La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 44 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1) E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Rionero in Vulture.

2) L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

3) Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4) Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

5) Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 45 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

2) Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale.

Art. 46 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2) La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

3) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 47 - Esposizione di animali.

1) E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).

2) Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

3) L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 33 del presente regolamento.

4) Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 33 relativo alle dimensioni delle gabbie.

5) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 48 - Attività motoria e rapporti sociali.

1) Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2) I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3) I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 21.

Art. 49 - Divieto di detenzione a catena.

1) E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 50 - Dimensioni dei recinti.

1) Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 51 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

2) E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3) E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 52 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 53 - Accesso negli esercizi pubblici.

1) I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi

pubblici situati nel territorio del Comune di Rionero in Vulture salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.

2) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3) Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 54- Obbligo di raccolta degli escrementi.

1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2) L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

3) I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

Art. 55 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1) Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 56 - Proprietà dei gatti liberi.

1) I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 57 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.

1) L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2) La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 58 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

- 1) Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
- 2) Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
- 3) L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 59- Colonie feline.

- 1) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Rionero in Vulture che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
- 2) Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 3) Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria n° 1 di Venosa ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 60 - Alimentazione dei gatti.

- 1) I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- 2) I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Art. 61 - Detenzione di volatili.

- 1) I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- 2) Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 62 - Dimensioni delle gabbie.

1) Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 63 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1) Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 64 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1) Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2) E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 65 - Inumazione di animali.

1) E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 66 – Sanzioni del Titolo V.

1) Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente titolo del Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 38, 39, 40, 41, 42 (comma 1), 47, 48, 49, 50, e 61 (comma 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 171,98) a (Euro 516,45).

b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 42(comma 2), 60(comma 1), 62 e 64, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 129,11 a Euro 387,34.

c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 44, 45, 46 e 53 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,46 a Euro 232,40.

d) Per le inosservanze agli articoli 51 (comma 2), 53 (comma 2), 60 (comma 2), 61 (comma 1) e 34, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 12,91 a Euro 38,73.

e) Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 54, primo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 40 a Euro 75. Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 54, terzo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 12 a Euro 40.

Art. 67 – Vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Titolo V.

1) Sono incaricati di far rispettare le disposizioni di cui al presente titolo del Regolamento gli appartenenti alle Forze dell'ordine, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie.

TITOLO 6 : VARIE

Art. 68 : Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 69 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuata su aree

pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 13,00 a €78,00.

7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 70 : Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 71 : Artisti di strada

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

Art. 72 : Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 73 : Bagni

1) Il divieto di balneazione nel Lago Grande di Monticchio è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i laghetti artificiali.

3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 74 : Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7 : SANZIONI

Art. 75 : Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 8 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76: Abrogazioni di norme

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali, regolamentari e non, con esso contrastanti e/o incompatibili ovvero concernenti materie organicamente disciplinate dal medesimo.

Art. 77 : Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 78 : Norma finale

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.